

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson, d'ora in poi denominata "*soggetto proponente*", con sede legale a Torino, Corso Vinzaglio 12 bis, e sede periferica di Chivasso, Codice Fiscale/P. IVA: 02407780010, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Enrico ROLLA, nato a VIU' (TO), il 06/07/1948 – Codice Fiscale: RLLNRC48L06M094J

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO con sede ad Omegna (VB), via Mazzini 117, C.F./P. IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, dal Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dott.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25/01/1962, C.F. SLACLD62A65H037U, e domiciliata per l'incarico come sopra.

Premesso che:

L'Istituto Watson è stato abilitato ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, con Decreto Ministeriale (MURST) in G.U. n° 92 del 21/04/1998;
che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29/05/2008) prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO, SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **2 – due** per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio, di cui all'articolo 1, possono partecipare gli specializzandi, esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:


- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
- Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica presso cui sarà svolto il tirocinio.

L'impegno orario, previsto per ciascun anno accademico, è di 200 ore per il I e II anno della scuola e di 150 ore per il III e IV anno

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materie di igiene, sicurezza e salute ed osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del



Allegato A) alla Deliberazione n.

del

Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy

ART. 5

Il soggetto proponente assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile conto terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, mediante copertura assicurativa polizze n.° 05/699/9999 (infortuni e malattia) e n.° 03/699/7512 (resp. civile terzi), stipulate con la Reale Mutua di Assicurazioni, gerenza di Roma.

ART. 6

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del, presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificata dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino,

Omegna,

Per l'Istituto Watson

Per l'Azienda/Ente ospitante

Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico ROLLA

p. Azienda Sanitaria/Locale ASL VCO
per Delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE SOC GPeF
(dott.ssa Claudia SARA)

